



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti

## DELEGAZIONE PROVINCIALE AVELLINO

via Carlo Del Balzo, 81 – 83100 Avellino

Tel. (0825) 31087  
Fax (0825) 780011

Sito Internet: [www.figcivellino.it](http://www.figcivellino.it)  
e-mail: [segreteria@figcivellino.it](mailto:segreteria@figcivellino.it)

Stagione Sportiva 2009/2010

# Comunicato Ufficiale n. 6 del 18 novembre 2009

## **COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.**

Sono in visione presso la Delegazione Provinciale di Avellino, i seguenti **Comunicati Ufficiali** della F.I.G.C.:

- n. **63/A** del 6 novembre u.s., relativo alla **modifica degli articoli 8 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C.**;
- n. **66/A** del 6 novembre u.s., relativo alla delibera del Consiglio Federale nella quale è stato stabilito in ordine al tesseramento dei calciatori extracomunitari di cui ai commi 11 e 11 bis dell'art. 40 delle N.O.I.F., che per la stagione 2009-2010, in parziale deroga alle medesime disposizioni sarà sufficiente presentare, oltre alla ulteriore documentazione prevista, il permesso di soggiorno con scadenza al 31 gennaio 2010.

## **COMUNICATO UFFICIALE N. 65/A DELLA F.I.G.C. – MANUALE DELLE LICENZE U.E.F.A.**

Sul *sito internet* della F.I.G.C., all'indirizzo [www.figc.it](http://www.figc.it) è consultabile il **Comunicato Ufficiale n. 65/A** della F.I.G.C., del 6 novembre u.s., relativo al **Manuale delle Licenze U.E.F.A.**

## **COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE CAMPANIA**

### **CONVENZIONE TRA IL C.R. CAMPANIA – L.N.D. E L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CASSINO**

### **ISTITUZIONE, PER IL CORRENTE ANNO ACCADEMICO 2009/2010, DELLA LAUREA TRIENNALE IN SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI – PER OPERATORE GIURIDICO PER LE ORGANIZZAZIONI COMPLESSE**

Il C.R. Campania è lieto di comunicare alle società affiliate nel proprio ambito ed ai tesserati tutti di aver conseguito il prestigioso obiettivo, di cui all'epigrafe, istituito nell'ambito della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Cassino ed in essere già da questo anno accademico 2009/2010.

Coordinatore del Corso di Laurea triennale sarà il **Chiar. mo Prof. Giancarlo Scalese**,

Nell'ambito del Corso di Laurea triennale in Scienze dei servizi giuridici – classe L / 14 –sarà attivato il *curriculum* formativo sulle *Società sportive*.

Il C.R. Campania ritiene, con la gratificante convenzione sottoscritta, di aver corrisposto alle aspettative, non solo formativo-culturali, non soltanto di progresso dell'ambito di riferimento, ma anche di concreto avvio ad una positiva pratica professionale dei giovani e meno giovani tesserati.

Per le informazioni in ordine alle iscrizioni (da effettuare esclusivamente *on – line*) al Corso di Laurea triennale in argomento, occorre consultare il *Sito Internet* dell'Università degli Studi di Cassino:

[www.unicas.it](http://www.unicas.it)

Ai fini della prima immatricolazione, l'interessato "cliccherà" sulla voce *Servizi Online* della pagina di apertura del *Sito* medesimo; a seguire, sulla voce *STUDENTE* e, di seguito, sulle voci, di cui alle istruzioni.

Il C.R. Campania, nel ringraziare il Magnifico Rettore dell'Università di Cassino, **Chiar. mo Prof. Paolo Vigo**, il Preside della Facoltà di Giurisprudenza dell'Ateneo medesimo, **Chiar.mo Prof. Edoardo Ales**, ed il Coordinatore della Laurea Triennale in argomento, **Chiar. mo Prof. Giancarlo Scalese**, rivolge un cordiale "*in bocca al lupo*" a tutti i tesserati di questo Comitato, che si iscriveranno al *Corso di Laurea*.

## **AUTORIZZAZIONI EX ART. 34 N.O.I.F.**

Il Presidente del C.R. Campania, vista l'istanza prodotta, valutata la documentazione esibita, ha espresso parere favorevole e concesso la relativa autorizzazione ex art. 34, comma 3, N.O.I.F., con decorrenza **dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale n° 39 del 5/11/2009 del C.R. Campania (ferma restando la responsabilità esclusiva delle rispettive società, come di seguito indicate, in ordine alla titolarità effettiva del tesseramento)**, per i seguenti calciatori:

Società	Cognome	Nome	Data di nascita	Scadenza Aut.ne
AZIONE CATTOLICA PIANO	DE DONATO	FRANCESCO	17.05.1994	04.11.2010
AZIONE CATTOLICA PIANO	DE MAIO	ANDREA	01.12.1993	04.11.2010
SAN'ANGELO ALL'ESCA	PENTA	GERARDO	09.11.1994	11.10.2010
SPORTING PATERNOPOLI	COGLIANO	SALVATORE	11.11.1994	04.10.2010
SPORTING PATERNOPOLI	DE PRISCO	ANGELO	03.01.1994	04.10.2010

## **TABULATO DEI CALCIATORI TESSERATI AGGIORNATO AL 3 OTTOBRE 2009**

Da **giovedì 15 ottobre** è in distribuzione il tabulato dei calciatori tesserati, aggiornato a tutto il **3 ottobre 2009**.

In ogni singolo tabulato risultano registrati i movimenti di tesseramento, di trasferimento e di svincolo dei calciatori (nonché le eventuali risoluzioni consensuali), **pervenuti** (ossia, consegnati a mano, o recapitati a mezzo servizio postale) al C.R. Campania **entro sabato 3 ottobre 2009**.

I tabulati in argomento sono in distribuzione presso le Delegazioni Provinciali competenti per territorio.

Le società tutte sono invitate, nel loro diretto interesse sportivo, ad un'attenta verifica del tabulato ed alla tempestiva segnalazione a questo C.R., anche a mezzo fax, di eventuali anomalie, omissioni od errori di digitazione.

Per chiarimenti potrà essere contattato telefonicamente l'Ufficio Tesseramento del C.R. Campania.

In conformità all'art. 100, comma 5), N.O.I.F., "le parti interessate (ossia: calciatore e/o società) possono ricorrere nel termine di 30 giorni alla Commissione Tesseramenti", nel rispetto delle modalità, di cui alle Norme Organizzative Interne ed al Codice di Giustizia Sportiva, avverso la registrazione (o la non registrazione) nel tabulato.

Il termine decorre dalla data di pubblicazione e distribuzione del tabulato, ossia da oggi, giovedì 15 ottobre 2009.

**Come già più volte ribadito, si sottolinea all'attenzione delle società che la stampa meccanografica**

**dei tabulati dei calciatori tesserati è disposta con cadenza periodica determinata esclusivamente dal Centro Elaborazione Dati della F.I.G.C., per cui il prossimo tabulato, sarà predisposto e**

stampato, non appena saranno comunicate le relative disposizioni del richiamato C.E.D. – F.I.G.C.

## **DURATA DEL VINCOLO DEL CALCIATORI SVINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 32 BIS DELLE NORME ORGANIZZATIVE INTERNE DELLA F.I.G.C.**

Viste le richieste, pervenute a questo C.R., in ordine all'epigrafe, si ritiene opportuno ripubblicare quanto previsto dalla Circolare del 20 maggio 2003 della L.N.D., pubblicata in allegato al C.U. n. 96 del 22 maggio 2003 del C.R. Campania e successivi: **"I calciatori che ad inizio della stagione sportiva hanno ottenuto lo svincolo per decadenza del tesseramento, ai sensi degli art. 32 bis e 32 ter – i cosiddetti over 25 – saranno automaticamente svincolati a conclusione della medesima stagione sportiva in quanto il vincolo da loro assunto è di durata annuale"**.

**In via esplicita: i calciatori over 25 dovranno comunque provvedere per ogni anno sportivo al rinnovo del proprio tesseramento (che sarà sempre annuale fino al termine della loro attività), sia che rimangano con la stessa società, sia che intendano tesserarsi con altra società.**

## **AGIBILITÀ DEGLI IMPIANTI SPORTIVI RESPONSABILITÀ DELLE SOCIETÀ CHE OSPITANO LA GARA**

Come già pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 1 del 1° luglio u.s., il C.R. Campania ritiene opportuno sottolineare all'attenzione delle società partecipanti ai Campionati dilettantistici e giovanili, in ordine all'agibilità dei campi sportivi, che **oltre alla disponibilità del campo sportivo, devono trasmettere a questo C.R.:**

- **DICHIARAZIONE DEL TITOLARE DELL'IMPIANTO**, di cui all'art. 20 del Decreto Ministeriale del 18.3.1996, per gli impianti con capienza non superiore a cento spettatori;

- **LICENZA DI AGIBILITÀ** (rilasciata dall'apposita Commissione di Vigilanza Comunale, o Provinciale, sui Pubblici Spettacoli), di cui all'art. 19 del Decreto Ministeriale del 18.3.1996, per gli impianti con capienza superiore a cento spettatori.

La mancata disputa di una gara, disposta dagli Organi di Pubblica Sicurezza, per mancanza dei requisiti di agibilità dell'impianto sportivo, configura la **RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETÀ CHE OSPITA L'INCONTRO**, e comporterà i conseguenziali provvedimenti che saranno adottati dagli Organi di Giustizia Sportiva.

## **COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI AVELLINO**

### **INIZIO CAMPIONATO**

Il Campionato Provinciale di Terza categoria, avrà inizio sabato 21 e domenica 22 novembre p.v.

### **ORARIO FEDERALE**

Si ricorda alle società che l'orario federale è fissato alle ore 14,30.

### **CALENDARI**

In allegato al presente C.U., di cui costituisce parte integrante, saranno pubblicati i calendari.

### **SOCIETÀ ISCRITTE CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA**

Alla chiusura delle iscrizioni hanno ratificato la propria adesione per il Campionato Provinciale di Terza categoria stagione sportiva 2009/2010, le seguenti società:

**SOCIETA' DELLA L.N.D.**

01	ALTA IRPINIA	31	PILA AI PIANI
02	ANDRETTA	32	PITTURAZ. CANDELA
03	ANIELLO SGAMBATI	33	PUBBLICA ASSIST. ROCCO PASCUCCI
04	APPENNINICA	34	REAL CARIFE
05	ATLETICO MONTEFUSCO	35	REAL LAPIO
06	BOOGART PASSO SERRA	36	REAL PIETRASTORNINA
07	BORGO MONTORO	37	REAL PRETURO
08	CARIFE	38	REAL SAN FELICE
09	CASTELFRANCO	39	REAL TORELLI
10	CASTELVETERE	40	RIONE SAN GIACOMO
11	CHIUSANO	41	ROCCABASCERANA
15	CLAUDIO OLIVA PASSO ECLANO	45	SAN MICHELE DI SERINO
16	CONZA 1985	46	SAN NICOLA CESINALI
17	DE FEO TEAM	47	SAN VITO MONTORO
12	GERARDO DE CESARE	42	SANT'ANGELO ALL'ESCA
13	GIOVA SANTOSTEFANESI	43	SANT'ANGELO DEI LOMBARDI
14	GIOVANI S.PAOLINA 2008	44	SANTA LUCIA SERINO
18	GRECI	48	SAVIGNANESE
19	GRUPPO G. BANZANO	49	SERRA 2007
20	HISPANIKA CALCIO	50	SORBO SERPICO
21	IRINIA TEAM	51	SPORTIG PIETRADEFUSI
22	KING ANIMATION SOCCER	52	SPORTIG SOLOFRA
23	LA LONGOBARDA	53	SUMMONTE
24	LIBERTAS GROTTOLELLA	54	VALLESACCARDA
25	LUPI TREVICO	55	VETUS CASTELVETERE
26	MELITese	56	VILLANOVA CALCIO
27	MONTORESE CALCIO	57	VIRTUS CASTEL BARONIA
28	MORRA DE SANCTIS	58	VIRTUS CONZA
29	PAROLISE CALCIO	59	VIRTUS VOLTURARA
30	PIANI GROTTA	60	WOLVES AVELLINO

**SOCIETA' NUOVA AFFILIAZIONE L.N.D.**

01	ARTEMISIUM	16	MONTELEONE DI PUGLIA
02	ATLETICO LUOGOSANO	17	NEW COSMOS
03	ATLETICO MUNIANESE	18	NEW SAN MANGO SUL CALORE
04	ATLETICO SAN SOSSIO	19	OLIMPIAKOS SIRIGNANO 2009
05	AZIONE CATTOLICA PIANO	20	PILA CALCIO 2009
06	BORGO FERROVIA	21	POLISPORTIVA CALABRITTO
07	BORGO ROCCA 2009	22	POLIZIA STRADALE
08	CESINALI CALCIO	23	REAL MOSCHIANO
09	CIRCOLO ANSPI MANNA	24	SAN MICHELE SCHIAVA
10	DINAMO SAN FELICE	25	SAN PIETRO E PAOLO
11	FONTANAROSA A. UVA S. RUBINO	26	SPORTING PATERNOPOLI
12	FONTANELLE SERINO	27	SPORTING TAURASI
13	FRIEDEN MONTEFREDANE	28	VIGOR BEATO BOSAGRO
14	KARMA	29	VIS MONTORESE 1978
15	MILITUM MONTEMILETTO		

**SOCIETA' RISERVE (SQUADRE B)**

01	ACLI SAVIGNANO	04	SANT'AGATA
02	AMERICO CANONICO	05	SIRIGNANO OLIMPIACOS
03	BONITO		

## **COMPOSIZIONE GIRONI**

Le sopraelencate 94 società, sono state suddivise in sette gironi dei quali uno da 12 squadre, due da 13 squadre cadauno e quattro da quattordici squadre cadauno, così composti:

<b>GIRONE " A "</b>	<b>GIRONE " B "</b>	<b>GIRONE " C "</b>
AMERICO CANONICO B	ALTA IRPINIA	AZIONE CATTOLICA PIANO
ANIELLO SGAMBATI	BORGO FERROVIA	BORGO MONTORO
ATLETICO MUNIANESE	DE FEO TEAM	CESINALI CALCIO
KARMA	FONTANELLE SERINO	DINAMO SAN FELICE
KING ANIMATION SOCCER	GERARDO DE CESARE	HISPANIKA CALCIO
PITTURAZIONI CANDELA	GIOANI SANTOSTEFANESI	IRPINIA TEAM
REAL MOSCHIANO	GRUPPO GIOVANI BANZANO	MONTORESE CALCIO
REAL SIRIGNANO	HISPANIKA CALCIO	NEW COSMOS
RIONE SAN GIACOMO	REAL TORELLI	REAL PRETURO
SAN MICHELE SCHIAVA	SAN LUCIA SERINO	REAL SAN FELICE
SIRIGNANO OLIMPIACOS B	SAN MICHELE SERINO	SAN PIETRO E PAOLO
VIGOR BEATO BOSAGRO	SAN NICOLA CESINALI	SAN VITO MONTORO
	SUMMONTE	SPORTING SOLOFRA
	WOLVES AVELLINO	VIS MONTORESE 1978

<b>GIRONE " D "</b>	<b>GIRONE " E "</b>	<b>GIRONE " F "</b>
ATLETICO MONTEFUSCO	BONITO B	ACLI SAVIGNANO B
BOOGART PASSO SERRA	CIRCOLO ANSPI MANNA	APPENNINICA
CHIUSANO	C. OLIVA PASSO ECLANO	ARTEMISIUM
FRIEDEN	FONTANAROSA A.U. V.S.	ATLETICO SAN SOSSIO
GIOVANI SANTA PAOLINA 2008	LIONS MONS MILITUM	CARIFE
LIBERTAS GROTTOLELLA	MELITese	CASTELFRANCO
PAROLISE CALCIO	PIANI GROTTA	GRECI
REAL LAPIO	PILA AI PIANI	LUPI TREVICO
REAL PIETRASTORNINA	PILA CALCIO 2009	MONTELEONE
ROCCABASCERANA	POLIZIA STRADALE AVELLINO	REAL CARIFE
SERRA 2007	P. ASS. ROCCO PASCUCCI	SAVIGNANESE
SORBO SERPICO	SANT'ANGELO ALL'ESCA	VALLESACCARDA
SPORTING TAURASI	SPORTING PIETRADEFUSI	VIRTUS CASTEL BARONIA
VIRTUS VOLTURARA	VILLANOVA CALCIO	

<b>GIRONE " G "</b>
ANDRETTA
ATL. LUOGOSANO
BORGO ROCCA 2009
CASTELVETERE
CONZA 85
LA LONGOBARDA
MORRA DE SANCTIS
NEW SAN MANGO S/ CALORE
POLISPORTIVA CALABRITTO
SANT'ANGELO
SPORTING PATERNOPOLI
VETUS CASTELVETERE
VIRTUS CONZA

## NORME ORGANIZZATIVE

### ORDINE PUBBLICO

Si trascrivono, di seguito, le disposizioni di cui all'art. 62, commi 4 e 5 - N.O.I.F., in materia di Ordine Pubblico:

"Le società, in occasione delle gare programmate sui propri campi di giuoco debbono tempestivamente inoltrare richiesta alla competente Autorità perché renda disponibile la Forza Pubblica in misura adeguata. L'assenza o l'insufficienza della F.P., anche se non imputabile alle società, impone alle stesse l'adozione di altre adeguate misure di sicurezza, conformi alle disposizioni emanate dalla L.N.D. o dal Settore Giovanile e Scolastico. **L'arbitro, ove rilevi la completa assenza di responsabili al mantenimento dell'Ordine Pubblico, può non dare inizio alla gara**".

**La richiesta d'intervento della F.P., inoltrata dalla società ospitante alla competente Autorità e da quest'ultima vidimata, dovrà essere obbligatoriamente consegnata in originale all'arbitro prima dell'inizio della gara.**

L'eventuale inadempienza comporterà la sanzione dell'ammenda, di cui all'art. 13, comma 1, lettera b), del Codice di Giustizia Sportiva. Al termine di ogni singola gara il dirigente accompagnatore ufficiale prenderà visione del modello post-gara riepilogativo dei calciatori ammoniti ed espulsi, compilato dall'arbitro, e lo sottoscriverà per ricevuta, all'atto della consegna da parte dell'arbitro stesso.

Sull'argomento, cfr. anche il paragrafo *Elenco post-gara...*, pubblicato su questo Comunicato Ufficiale.

### MESSAGGIO ANTI-VIOLENZA

**Art. 10, comma 3, C.G.S. ("Responsabilità della società per la prevenzione di fatti violenti"):**

**"Prima dell'inizio di ogni gara, le società sono tenute ad avvertire il pubblico delle sanzioni previste a carico della società in conseguenza del comportamento da parte dei sostenitori di fatti violenti, anche se commessi fuori dello stadio"**. Ad evitare le sanzioni previste per l'omissione di tale avviso, le società provvederanno alla lettura e diffusione del messaggio anti-violenza, con mezzo idoneo, prima dell'inizio di ogni gara ufficiale.

### CAMBIO DELLE MAGLIE

Nell'ipotesi di colori confondibili, spetta alla squadra ospitante cambiare la propria maglia. La squadra ospitata conserva i propri colori sociali.

### MIGLIORE FORMAZIONE

Le società della L.N.D. sono tenute a schierare nelle gare di Campionato e di Coppa Italia Dilettanti la loro migliore formazione. *L'inosservanza di detta disposizione comporta per le società inadempienti l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 18, comma 1, b), del Codice di Giustizia Sportiva.*

### PERSONE AMMESSE NEL RECINTO DI GIUOCO – ART. 66 N.O.I.F.

Sono ammessi nel recinto di giuoco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:

- a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
- b) un medico sociale;
- c) un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e, se la società lo ritiene, anche un direttore tecnico o un allenatore in seconda;
- d) un operatore sanitario ausiliario, designato dal medico sociale (figura che sostituisce, a seguito della modifica all'art. 26 del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., deliberata dal Consiglio Federale nella riunione del 28 gennaio 1999, pubblicata in allegato al C.U. n. 72 dell'1 aprile 1999, del C.R. Campania);
- e) i calciatori di riserva;

**Nelle ipotesi di cui sopra il nominativo del Dirigente ammesso nel recinto di giuoco ai sensi dell'art. 66 N.O.I.F. al posto dell'allenatore deve essere indicato nell'elenco di gara nello spazio previsto per l'allenatore, avendo l'avvertenza di cancellare tale dizione sostituendola con la parola "Dirigente".**

**Parimenti, la corrispondente dizione "tessera personale F.I.G.C." deve essere sostituita con "tessera impersonale F.I.G.C."**.

Ovviamente, il nominativo indicato quale Dirigente al posto dell'allenatore deve essere pertanto presente nella predetta tessera impersonale, il cui numero deve essere riportato nello spazio previsto dopo avere apportato alla dizione la modifica anzidetta.

*Si precisa, infine, che le disposizioni in oggetto valgono, con gli opportuni adattamenti, anche nel caso di mancanza dell'operatore sanitario ausiliario (già massaggiatore).*

In entrambi i casi esaminati corre l'obbligo di segnalare che il/i Dirigente/i ammessi nel recinto di giuoco ai sensi dell'art. 66 N.O.I.F. si aggiungono al Dirigente accompagnatore ufficiale della squadre, e non lo sostituiscono.

Le persone ammesse nel recinto di giuoco debbono prendere posto sulla panchina assegnata a ciascuna squadra ed hanno l'obbligo di mantenere costantemente un corretto comportamento.

L'arbitro esercita nei loro confronti i poteri disciplinari a lui conferiti. **Le società sono invitate a far vidimare presso questo C.R., prima dell'inizio del Campionato, la tessera impersonale, relativa ai dirigenti accompagnatori.**

***La responsabilità di indicazioni, nella tessera impersonale, di uno o più persone non censite quali dirigenti della società intestataria, ovvero non legittimate ad esservi inserite (ad esempio, tecnici o massaggiatori), è esclusivamente della società richiedente, anche a prescindere dall'eventuale vidimazione da parte del C.R.***

## **TENUTA DI GIUOCO DEI CALCIATORI**

In ragione dell'errata compilazione delle distinte di giuoco da parte di numerose società di questo C.R. (a tale riguardo, con decorrenza dalla stagione sportiva 2002/2003, il G.S. ha sanzionato con un'ammenda le società inadempienti), si trascrivono, di seguito, le **“Decisioni F.I.G.C.” in ordine ai commi di riferimento alla Regola 4 delle N.O.I.F. - Tenuta di giuoco dei calciatori:**

**1) I calciatori sin dall'inizio della gara debbono indossare maglie recanti sul dorso la seguente numerazione progressiva: n.1 il portiere; dal n. 2 al n. 11 i calciatori degli altri ruoli; dal n. 12 in poi i calciatori di riserva.**

**Per le sole gare della Lega Nazionale Professionisti, i calciatori devono indossare, per tutta la durata della stagione sportiva, una maglia recante sempre lo stesso numero e personalizzata sul dorso con il cognome del calciatore che la indossa.**

**2) Non è consentito apporre sugli indumenti di giuoco distintivi o scritte di natura politica o confessionale. È consentito, invece, apporre sugli stessi non più di due marchi pubblicitari, della natura e delle dimensioni fissate dal Consiglio Federale e con la preventiva autorizzazione dei competenti Organi delle Leghe e del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica (consultare l'apposito paragrafo sul presente Comunicato Ufficiale).**

**3) L'eventuale mancanza dei numeri sulle maglie dei calciatori non può provocare l'inibizione a partecipare alla gara. L'arbitro, però, dovrà farne menzione nel referto di gara per i provvedimenti dell'Organo competente.**

**Si richiama l'attenzione delle società su quanto innanzi precisato, in ragione delle ripetute situazioni negative (in particolare in ordine al foglio notizie post-gara) che sono state cagionate, anche a danno delle dirette società interessate dall'infrazione a questa norma.**

**Si sottolinea, infine, che oltre a non essere consentito l'utilizzo di maglie sprovviste di numerazione (e sarà menzionata dall'arbitro per le sanzioni da parte del Giudice Sportivo), non è ammessa neppure una numerazione diversa da quella indicata al n. 1).**

## **ELENCO POST-GARA DEI CALCIATORI SOSTITUITI-AMMONITI-ESPULSI**

Come per le scorse stagioni sportive, al termine di ogni gara l'arbitro sottopone alla visione ed alla firma dei rispettivi dirigenti accompagnatori ufficiali delle due società in gara un modello (ripubblicato, in allegato sul presente C.U.), sul quale vengono elencati - a cura dell'arbitro stesso - i calciatori eventualmente sostituiti e/o ammoniti e/o espulsi nel corso della gara medesima, nonché provvede all'indicazione dell'effettuata (o dell'omessa) consegna all'arbitro della domanda di servizio di Ordine Pubblico.

Il dirigente accompagnatore ufficiale di ogni singola società ha il **diritto - dovere di chiedere copia del modello** all'arbitro, ovviamente dopo un ragionevole intervallo dal termine della gara e dopo averne preso visione ed averlo, a sua volta, sottoscritto.

Il modello in argomento è finalizzato ad evitare gli inconvenienti degli anni sportivi scorsi (errori nelle indicazioni delle ammonizioni e/o delle espulsioni, con conseguenziale convocazioni a chiarimento dell'arbitro e pubblicazione dei Comunicati Ufficiali di rettifica).

**L'elenco in argomento, pur di rilevante valore pratico, è tuttavia meramente indicativo. Documenti ufficiali restano, invero, ai sensi del Codice di Giustizia Sportiva, i rapporti dell'arbitro e degli eventuali assistenti federali dell'arbitro e Commissario di Campo.**

**Si raccomanda alle società, nell'interesse della regolarità e serenità dell'attività agonistica, di fornire agli arbitri la massima collaborazione, nei termini di assoluta lealtà e correttezza.**

**Le richieste di revoca di "ammende per assenza F.P." saranno nulle nell'ipotesi che il modello post-gara, regolarmente controfirmato dal dirigente della società che presenti la richiesta di revoca, indichi la mancata consegna all'arbitro, prima dell'inizio della gara, della domanda di F.P., specificamente finalizzata alla gara di riferimento.**

**Le società sono invitate, nel loro interesse sportivo, a munirsi prima di ogni gara di copia del presente paragrafo, da esibire all'arbitro, nonché di almeno quattro copie, corredate da carta copiativa, del modello in argomento, per l'ipotesi che l'arbitro ne sia sprovvisto.**

**Si segnala, altresì, nell'interesse di ogni singola società, l'esigenza che le distinte di gara - conformi all'innovazione normativa della cosiddetta “panchina allungata”, di cui ad apposito paragrafo, pubblicato su questo Comunicato Ufficiale - siano redatte in modo chiaro e compilate possibilmente a macchina, ad**

evitare, oltretutto, che eventuali errori nell'indicazione dei dati anagrafici dei calciatori possano comportare, in conseguenza della più volte richiamata predisposizione computerizzata del Comunicato Ufficiale, che il Giudice Sportivo sanzioni la società in argomento con la punizione sportiva della perdita della gara, d'ufficio.

## **ART. 55 – N.O.I.F.**

### **MANCATA PARTECIPAZIONE ALLA GARA PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE**

La declaratoria della sussistenza della causa di forza maggiore compete al Giudice Sportivo in prima istanza ed alla Commissione Disciplinare in seconda ed ULTIMA istanza.

Il procedimento innanzi al Giudice Sportivo ed alla Commissione Disciplinare è instaurato nel rispetto delle modalità procedurali previste dagli artt. del nuovo Codice di Giustizia Sportiva.

N.B. Il ricorso alla Commissione Disciplinare Nazionale in ordine alla richiesta di riconoscimento della causa di forza maggiore **non è ammesso**.

### **FORMAZIONE DELLE CLASSIFICHE**

Le classifiche di tutti i Campionati indetti dalla L.N.D. verranno compilate in base all'art. 51 - N.O.I.F. In particolare, si richiama il dettato del comma 2: "La classifica è stabilita per punteggio, con attribuzione di **TRE PUNTI** per la gara vinta, di **UN PUNTO** per la gara pareggiata. Per la gara perduta non vengono attribuiti punti".

Per le ipotesi di società classificate a parità di punteggio, sia per le posizioni utili alla promozione alla categoria superiore, sia per quelle che comportano la retrocessione alla categoria inferiore, si rimanda al testo integrale dell'art. 51 N.O.I.F.

### **SPAREGGI PER PROMOZIONI O RETROCESSIONI**

Per definire la promozione alla categoria superiore, la retrocessione alla categoria inferiore, o per stabilire una posizione di classifica ai fini di un titolo sportivo, si applica la norma, di cui all'art. 51 N.O.I.F., *fermo restando le disposizioni di cui all'art. 51 delle N.O.I.F., i Comitati e le Divisioni possono organizzare – nell'ambito delle proprie competenze – gare di play-off e di play-out le cui modalità devono essere preventivamente autorizzate dal Consiglio di Presidenza della L.N.D., ai sensi dell'art. 49 delle N.O.I.F.*

Gli spareggi per la promozione e / o per la non retrocessione saranno disputati **entro la seconda domenica** successiva all'ultima giornata di gare del Campionato di riferimento.

E' fatta salva l'ipotesi di reclami pendenti presso Organi della Giustizia Sportiva, potenzialmente incidenti sulle posizioni di classifica, di cui agli spareggi medesimi.

In tale ipotesi, nonché in ordine ai Campionati Provinciali di Terza Categoria, il **termine ultimo** per la disputa di eventuali spareggi é comunque stabilito fin d'ora in **domenica 28 giugno 2009**.

### **IDENTIFICAZIONE DEI CALCIATORI**

Il Consiglio Direttivo della L.N.D., su proposta del C.R. Campania, ha ratificato **l'obbligo dell'uso delle tessere plastificate** per tutti i calciatori tesserati, anche al fine del riconoscimento dei calciatori partecipanti alle gare organizzate nell'ambito della stessa Lega. Per la relativa attuazione si rimanda all'apposito paragrafo pubblicato su questo C.U.

Si riportano - di seguito - le norme di attuazione deliberate dal Consiglio Federale per l'identificazione dei calciatori:

- attraverso la conoscenza personale da parte dell'arbitro;
- mediante documento ufficiale di riconoscimento rilasciato dalle autorità competenti;
- mediante una fotografia autenticata dal Comune di residenza, o da altra autorità dello stato all'uopo legittimata, o da un Notaio;

**- mediante tessera plastificata, munita di foto, rilasciata dalle Divisioni o dai Comitati.**

Allegato al presente Comunicato Ufficiale, del quale costituisce parte integrante, si pubblica il modello, per la richiesta della tessera plastificata.

### **SOSTITUZIONI DEI CALCIATORI**

Nel corso delle gare organizzate dalle **Delegazioni Provinciali e/o Distrettuali**, nonché in quelle riservate ai **calciatori di sesso femminile** in ambito regionale e provinciale, in ciascuna squadra, **possono essere sostituiti fino ad un massimo di cinque calciatori indipendentemente dal ruolo ricoperto**.

### **“PANCHINA ALLUNGATA” (CON SETTE CALCIATORI)**

Come già per le stagioni sportive precedenti, anche per la stagione sportiva 2007/2008 nel corso delle gare ufficiali organizzate dalla L.N.D. in ambito nazionale, regionale e provinciale (Campionato Nazionale Dilettanti, Campionati di Serie A e B di Calcio Femminile, Campionati di Eccellenza, Promozione, Prima Categoria, Seconda Categoria, Terza Categoria, Terza Categoria Under 21, Terza Categoria Under 18, Campionato Juniores - Nazionale, Regionale e Provinciale -, Campionato di Attività Mista - Regionale e Provinciale -, Campionato - Regionale e Provinciale - di Calcio Femminile), le società **possono indicare nella distinta di gara da presentare all'arbitro fino ad un massimo di sette calciatori di riserva, tra i quali saranno scelti gli eventuali sostituti (cosiddetta “panchina allungata”)**.

## **PUBBLICAZIONE DELLE DECISIONI**

Le decisioni adottate dagli Organi e dagli Enti operanti nell'ambito Federale sono pubblicate mediante Comunicati Ufficiali, firmati dal Presidente e dal Segretario. I Comunicati Ufficiali si intendono comunque pubblicati mediante affissione negli albi istituiti presso le rispettive sedi. Le Divisioni ed i Comitati Regionali dovranno pubblicare i propri Comunicati Ufficiali per tutta la stagione sportiva, numerati progressivamente, a partire dall'inizio dell'anno sportivo fino al termine dell'attività sportiva.

Qualora l'attività agonistica dovesse protrarsi oltre il 30 giugno, le Divisioni ed i Comitati Regionali dovranno avere cura di continuare la numerazione dei Comunicati Ufficiali oltre tale data.

Nei propri Comunicati Ufficiali le Divisioni ed i Comitati Regionali dovranno riportare integralmente:

- tutte le decisioni adottate dal Giudice Sportivo e dalla Commissione Disciplinare;
- i provvedimenti disciplinari assunti dai Comitati Provinciali che si estendono oltre il termine della stagione sportiva in corso.

Le Delegazioni Provinciali e Distrettuali dovranno pubblicare i propri Comunicati per tutto il periodo dell'attività agonistica rimettendo, ai Comitati Regionali di competenza, almeno due copie immediatamente dopo la loro pubblicazione.

### **Publicato in AVELLINO ed affisso all'albo della D.P. AVELLINO il 18 novembre 2009**

**Il Segretario  
Giuseppe Della Rocca**

**Il Delegato  
Michele Salza**